



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **62**

adunanza del **26/03/2018**

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale - Approvazione tariffe relative al tributo comunale della Tassa Rifiuti (TARI). Anno 2018.

Consiglieri presenti alla votazione			
Vivarelli Colonna Antonfrancesco	*	Mascagni Lorenzo	-
Birigazzi Anna Paola	*	Scoccati Catuscia	*
Pannini Stefano	*	Cirillo Ciro	*
Pettrone Angelo	*	Di Giacomo Marco	*
Pieroni Andrea	*	Bartalucci Manuele (PD)	*
Ciaramella Olga	*	Del Santo Marilena	*
Algeri Renato	*	De Martis Carlo	*
Lolini Mario	*	Rinaldo Carlicchi	*
Pacella Cosimo	*	Perruzza Gianluigi	-
Ulmi Andrea	-	Lembo Daniela	*
Pieraccini Alfiero	*	Pisani Antonella	*
Serra Paolo	-	Amore Francesca	*
Angelini Pier Francesco	*		
Tornusciolo Gino	-		
Guidoni Andrea	*		
Ceccherini Bruno	*		
Pepi Francesca	*		
Virciglio Pasquale	*		
Ripani Elisabetta	*		
Biagioni Marco	*		
Bartalucci Manuele (FI)	*		

Presidente	Cosimo PACELLA
Segretario	Angelo RUGGIERO
Scrutatori	Anna Paola BIRIGAZZI
	Olga CIARAMELLA
	Marilena DEL SANTO



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62

adunanza del **26/03/2018**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) - modificata dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 102 del 05.05.2014 - è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

Considerato che la IUC si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel:
 - Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali

e nella:

- Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Visti, in particolare, i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii., recanti la disciplina della Tassa sui Rifiuti.

Visti, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 02/05/2014, i quali hanno modificato la disciplina della TARI.

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI dall'art. 1 L. n. 208/2015.

Considerato quanto previsto dall'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, che, testualmente, recita: *"... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*.

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate.

Visto il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale" approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 31 del 19/05/2014, modificato con Deliberazione del Consiglio



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62

adunanza del **26/03/2018**

Comunale n.46 del 29/05/2015, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19/04/2016 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell' 01/03/2017.

Visto, in particolare, l'art. 21 del Regolamento di cui al punto precedente, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. n. 147/2013.

Visto il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa del tributo sui rifiuti.

Visto, in particolare, l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

Dato atto che dall' 01/01/2014 il servizio rifiuti dei Comuni delle Province di Grosseto, Siena e Arezzo non è più svolto in forma autonoma dai singoli Comuni ma in forma unitaria da un gestore unico, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica dall'ATO Toscana Sud, autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Tenuto conto che, in un sistema di gestione unitaria, come quello ad oggi in vigore, i Comuni non sono più nella condizione di costruire il piano economico e finanziario previsto dall'articolo 8 sopra citato in autonomia, in quanto è la stessa ATO Toscana Sud a stabilire i costi del servizio che ogni Comune dovrà corrispondere al gestore unico.

Considerato che in data 28/02/2018 sono state riconfermate, in via precauzionale, le tariffe approvate per l'anno 2017 in quanto, al momento della presentazione della proposta di deliberazione del "Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati", il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018 era ancora in redazione.

Considerato che in data 28/02/2018, con Deliberazione del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018, comprendente i costi sostenuti direttamente dall'Ente e, quindi, anche il Prospetto Economico Finanziario (PEF), che ne costituisce parte integrante.

Ritenendo, alla luce di quanto esposto al punto precedente, di dover determinare le tariffe TARI per l'anno 2018 in relazione ai costi stabiliti nel documento di cui alla sopra citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/02/2018.

Dando atto che le tariffe di cui all'All. "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, sono state



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62

adunanza del **26/03/2018**

calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99, tenendo conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. n. 147/2013;
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche come specificato nell'allegato schema di calcolo delle tariffe;
- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, della L. n. 147/2013 e dall'art. 26 del Regolamento comunale del tributo;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del tributo "All.1";
- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come specificato nell'allegata tabella;
- applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali pubblici o aree pubbliche o di uso pubblico secondo quanto previsto dall'art. n. 1 comma 662 della L. n. 147/2013, ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento del tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;
- calcolo dei costi fissi e variabili, relativi alla copertura delle riduzioni/agevolazioni previsti dal Regolamento comunale per la disciplina del tributo, riportati nel piano finanziario.

Preso atto, altresì, che l'art. 1 della Legge 17 dicembre 2017, n. 205 ha esteso alla annualità 2018 al comma 652 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 la possibilità di adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato D.P.R. n. 158/99, inferiori ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50 per cento e prevedendo la possibilità di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, come già previsto per gli anni 2014 e 2015 del comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 16/2014, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.

Dato atto che, come risulta dal Piano Economico Finanziario 2018 redatto a cura del Servizio Ambiente, l'Indennità di Disagio Ambientale di cui al corrispettivo spettante al soggetto gestore



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62

adunanza del **26/03/2018**

dell'impianto S-Strillaie e dell'impianto C-Strillaie, utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe, ammonta ad € 673.728,00.

Considerato che, in ogni caso, la disciplina della TARI conferma l'obbligo per i Comuni di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi delle discariche individuati dall'art. 15 D. Lgs. n. 36/2003 (comma 654).

Valutato, nella determinazione degli oneri complessivi da finanziare per mezzo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018, di non fare riferimento all'importo stimabile mediante l'aggiornamento dei costi dell'anno 2017 con il tasso di inflazione programmata, al netto del recupero della produttività, come prescritto dalla formula del cosiddetto "metodo normalizzato", contenuta nell'allegato al D.P.R. n. 158/99, poiché la semplice rivalutazione monetaria dei costi del servizio sostenuti nell'anno 2017 non condurrebbe ad una stima concreta dei reali oneri prevedibili per il 2018.

Ritenuto opportuno non imputare all'anno 2018 lo scostamento tra gettito a consuntivo e quello a preventivo dell'anno 2016 e 2017 in attesa dell'assestamento della banca dati a seguito delle variazioni di superfici soggette a tassazione per tale anno di imposizione.

Dato atto che, come disposto dal comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla TARI, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

Considerato che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018".

Richiamato, inoltre, l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62

adunanza del **26/03/2018**

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espresso dal Responsabile del Servizio Entrate.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto lo Statuto Comunale.

D E L I B E R A

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2018, le seguenti tariffe per il pagamento del Tributo comunale della Tassa Rifiuti (TARI), determinate mediante l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, come specificato nell'allegato "A" della presente Deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	€ 1,61	€ 66,76
2 componenti	€ 1,76	€ 133,52
3 componenti	€ 1,91	€ 171,07
4 componenti	€ 2,05	€ 216,96
5 componenti	€ 2,19	€ 271,20
6 o più componenti	€ 2,30	€ 312,93

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	€ 1,19	€ 0,97



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **62**

adunanza del **26/03/2018**

2	Cinematografi, teatri	€ 0,92	€ 0,75
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	€ 1,04	€ 0,84
4	Campeggi, aree sosta camper, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,65	€ 1,33
5	Stabilimenti balneari	€ 1,27	€ 1,03
6	Autosaloni, esposizioni	€ 1,07	€ 0,85
7	Alberghi con ristorante	€ 3,08	€ 2,49
8	Alberghi senza ristorante	€ 2,33	€ 1,88
9	Carceri, case di cura e riposo, caserme	€ 2,81	€ 2,27
10	Ospedali	€ 3,25	€ 2,63
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,84	€ 2,29
12	Banche ed istituti di credito	€ 1,67	€ 1,35
13	Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, calzature, ferramenta e altri beni durevoli	€ 2,34	€ 1,89
14	Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai	€ 2,72	€ 2,19
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 1,70	€ 1,37
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 3,08	€ 2,49
	Idem utenze giornaliere	€ 6,17	€ 4,97
17	Attività artigianali tipo: barbiere, estetista, parrucchiere	€ 2,26	€ 1,83
18	Attività artigianali tipo: elettricista, fabbro, falegname, idraulico	€ 1,95	€ 1,57
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	€ 2,45	€ 1,97



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62

adunanza del **26/03/2018**

20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,61	€ 1,30
21	Attività artigianali di produzione beni specifici, aziende agricole	€ 1,64	€ 1,32
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 7,83	€ 6,32
	Idem utenze giornaliere	€ 15,66	€ 12,63
23	Birrerie, hamburgerie, mense	€ 5,81	€ 4,69
24	Bar, caffè, pasticcerie	€ 5,84	€ 4,71
	Idem utenze giornaliere	€ 11,68	€ 9,42
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi), supermercati	€ 4,41	€ 3,56
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 4,50	€ 3,62
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 9,85	€ 7,94
28	Ipermercati di generi misti	€ 3,95	€ 3,18
29	Banchi di mercato beni deperibili	€ 12,03	€ 9,70
	Idem utenze giornaliere	€ 24,06	€ 19,39
30	Discoteche, night club	€ 3,45	€ 2,78

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100 %.

2. Di dare atto che, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, sull'importo del Tributo comunale della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **62**

adunanza del **26/03/2018**

3. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente Deliberazione hanno effetto dal 01 gennaio 2018.
4. Di dichiarare, con separata votazione, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **62**

adunanza del **26/03/2018**

Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare in data 19/03/2018.

Relazionano gli assessori Cerboni e Petrucci.

Aperta la discussione, intervengono i consiglieri Carlicchi, Tornusciolo e Pisani, ai quali replicano gli assessori Petrucci e Cerboni.

Intervengono altresì, per dichiarazione di voto, i consiglieri Virciglio, Carlicchi, Angelini, Ceccherini e Cirillo.

A seguire intervengono l'assessore Cerboni ed il Sindaco Vivarelli Colonna.

(E' uscito, nel frattempo, il consigliere Tornusciolo)

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente mette in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 18 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pannini, Pettrone, Pieroni, Angelini, Lolini, Pacella, Pieraccini, Pepi, Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI, Biagioni, Ripani e Virciglio) e 10 astensioni (Carlicchi, Bartalucci-PD, Cirillo, Di Giacomo, Scoccati, Del Santo, De Martis, Amore, Lembo e Pisani), espressi dai consiglieri presenti.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO

con identica votazione palese

DELIBERA ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL PRESIDENTE
Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Ruggiero